



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA VIGILANZA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 13 DEL 11-12-2017

N. 186 del Registro Generale

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA n. 287/2017.

Vista la richiesta pervenuta dalla Società F.A. S.r.l., acquisita in atti al prot.n. 4711 in data 29/11/2017, con la quale chiede l'annullamento del verbale n.287/2017, redatto dall'Ufficio di P.M. di Vallo di Nera ai sensi dell'art.142, comma 8 del C.d.s. (superamento dei limiti di velocità), in quanto, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel verbale non circolava con il proprio veicolo modello ADAM OPEL AG T98/KOMBI FK11 2A13BK3 targato BH673ZY sul territorio comunale;

Atteso che da una verifica degli atti è emerso che da parte di questo Ufficio, nell'individuazione del proprietario del veicolo che ha commesso l'infrazione tramite visura effettuata presso la banca dati del S.I.D.T.T , è stato commesso un errore di trascrizione della targa del veicolo identificato al momento dell'accertamento con conseguente notifica del verbale alla Società F.A. S.r.l.; veicolo tipo ADAM OPEL AG T98/KOMBI FK11 2A13BK3 targato BH673ZY invece che veicolo tipo VOLKSWAGEN targato BH677ZY;

Ritenuto, pertanto annullabile il verbale di cui sopra ravvisandone l'illegittimità in quanto effettivamente notificato a persona estranea all'accertata violazione a causa della rilevazione errata della targa del veicolo;

Valutato che sussiste l'interesse pubblico all'annullamento della sanzione in quanto la prosecuzione dell'iter sanzionatorio palesemente viziato, oltre a contrastare con i criteri di imparzialità, economicità, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, potrebbe configurare un eccesso di potere dal quale l'eventuale contenzioso vedrebbe soccombente l'Amministrazione;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno 24 febbraio 2000, n. M/2413/11;
- la Circolare Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi Prot. n. M/2413-11 del 10 marzo 1999 - "Annullamento dei verbali in autotutela";
- l'art. 386, terzo comma, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento C.d. S.);
- l'art. 21 octies e nones, della Legge n° 241 del 07/08/1990, così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, che prevede che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;
- l'articolo 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali D.Lgs.18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Considerata la necessità di provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. per i motivi espressi in parte narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati, l'annullamento con archiviazione in autotutela del verbale di accertamento per violazione alle norme del Codice della Strada n. 287/2017 del 24/08/2017.
2. di comunicare la conclusione del procedimento con accoglimento dell'istanza alla Società F.A. S.r.l..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
f.to Quarantini Giampiero

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to Aielli Marika

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 05-02-2018 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 05-02-2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Ricci Alessandra

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 05-02-2018

IL RESPONSABILE
Quarantini Giampiero